

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente
Dott. Carla Ciofani - Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del 6.10.2020, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 12.10.2020, scaduti il giorno 4.01.2021, vertente tra

MUTUATARIO

APPELLANTE

E

BANCA

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano in data 24.04.2017 nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis C.P.C. n. OMISSIS – Contratti Bancari.

Conclusioni delle parti:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, in totale riforma della impugnata ordinanza del Tribunale Civile di Avezzano del 24.04.2017, emessa il 24 aprile 2017 del Tribunale Civile di Avezzano, nella persona del Giudice dr. Francesco LUPIA, depositata e resa pubblica il 10 Maggio 2017, nella parte in cui ha condannato “... definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al OMISSIS, tra MUTUATARIO contro BANCA, ogni altra domanda ed eccezione disattese così provvede:

- Rigetta la domanda ricorrente;
- Spese come in parte motiva”.

A) *In via PRINCIPALE, accertare e dichiarare la piena legittimazione passiva della BANCA quale soggetto tenuto contrattualmente a rifondere all'appellante quanto richiesto in primo grado a titolo di quota parte non goduta di tutte le commissioni/oneri relativamente ai due contratti di cui ai nn. OMISSIS e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condannare la BANCA al pagamento della complessiva somma di Euro 10.998,93, ovvero sia della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio per le causali spiegate in narrativa;*

B) *In via PRINCIPALE, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, la vessatorietà di tutte le clausole apposte ai contratti sottoscritti dal MUTUATARIO volte ad escludere AB ORIGINE qualsiasi rimborso di commissioni/oneri in caso di anticipata estinzione e, per l'effetto, previa declaratoria della nullità delle stesse, condannare la BANCA al pagamento della complessiva somma di Euro 10.998,93, ovvero sia alla somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio per le causali spiegate in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio.”.*

Per l'appellata:

“Conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere:

- *Dichiarare inammissibile in rito, nonché infondato nel merito, l'avverso appello, rigettandolo e confermare l'ordinanza del 24 aprile 2017 emessa dal Tribunale di Avezzano;*
- *In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare infondate le domande di ripetizione formulate dal MUTUATARIO per effetto della loro completa maturazione per quanto esposto nel presente atto, e per effetto rigettarle;*
- *In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso, infondata la domanda di ripetizione formulata dal sig. Laurini avendo quest'ultimo ricevuto il rimborso delle commissioni calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 39 e pertanto nell'accertare che alcuna altra somma è dovuta dalla comparente al MUTUATARIO rigettare le domande formulate;*
- *Condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”.*

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento di primo grado n. OMISSIS R.G. – promosso da MUTUATARIO contro la BANCA (onde sentire condannare la resistente al pagamento dell'importo di Euro 10.998,93 a titolo di rimborso per equa riduzione del costo complessivo del credito relativamente a due contratti di mutuo estinti anticipatamente, nonché per rate non godute- così provvedeva: *Rigetta la domanda ricorrente; Spese come in parte motiva”.*

1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il ricorrente aveva esposto: - di avere stipulato con BANCA due contratti di mutuo (n. OMISSIS) rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile; di aver provveduto ad estinguere detti mutui mediante pagamento anticipato delle somme mutate; - di avere chiesto alla controparte il pagamento dell'importo di Euro 10.998,93 a titolo di rimborso per equa riduzione del costo complessivo del credito relativo ai suddetti contratti di mutuo in virtù della loro estinzione anticipata, nonché per rate non godute; - che la controparte non si era attivata al riguardo, né aveva partecipato al procedimento di mediazione.

1.2. Dava inoltre preliminarmente atto che la BANCA, si era costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine invocando la condanna della COMPAGNIA (che provvedeva a chiamare in causa) al pagamento diretto degli importi richiesti da controparte a titolo di rimborso per riduzione del costo complessivo del prestito per anticipata estinzione dei mutui, ovvero al pagamento in via di regresso di essi in favore della resistente.

1.3. Ciò detto, richiamato l'art. 125 TUB comma II nella sua vecchia formulazione (la quale prevedeva *“Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*), premetteva che il ricorrente aveva chiesto il rimborso per equa riduzione del costo complessivo dei finanziamenti, nella misura di Euro 5.435,18 quanto al finanziamento n. OMISSIS e nella misura di Euro 4.285,75 quanto al finanziamento n. OMISSIS.

1.4. Rilevava quindi, quanto al finanziamento n. OMISSIS:
- che alcune delle voci di cui si chiedeva il parziale rimborso per equa riduzione del finanziamento attenevano a spese (Euro 4.085,32 + Euro 255,00) sostenute, non nei confronti di BANCA, ma in favore dell'INTERMEDIARIO FINANZIARIO, soggetto non parte del

Sentenza, Corte d'Appello de L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 128 del 26 gennaio 2021

giudizio, sicché fondata si rivelava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente;

- che un'altra voce di cui si chiedeva il parziale rimborso per equa riduzione del finanziamento atteneva al pagamento della polizza obbligatoria assicurativa (Euro 1.321,19) corrisposta alla COMPAGNIA, sicché anche in relazione a tale voce si rivelava fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente;
- che la BANCA appariva passivamente legittimata con riferimento al parziale rimborso della sola voce di E. 1.432,88 (somma effettivamente corrisposta alla BANCA);
- che tuttavia, in relazione a tutte le voci indicate ai precedenti punti, veniva in considerazione la clausola di esclusione del rimborso n. 1.2. del contratto medesimo, clausola approvata specificamente dal ricorrente ai sensi degli artt. 1341 comma 1 e 1342 C.C.

1.5. Rilevava ancora, quanto al finanziamento n. OMISSIS:

- che alcune delle voci di cui si chiedeva il parziale rimborso per equa riduzione del finanziamento attenevano a spese (Euro 2.762,23 + Euro 370,00) sostenute, non nei confronti di BANCA, ma in favore dell'INTERMEDIARIO FINANZIARIO, soggetto non parte del giudizio, sicché fondata si rivelava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente;
- che un'altra voce di cui si chiedeva il parziale rimborso per equa riduzione del finanziamento atteneva al pagamento della polizza obbligatoria assicurativa (Euro 1.388,01) corrisposta alla COMPAGNIA, sicché anche in relazione a tale voce si rivelava fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della resistente;
- che la BANCA appariva passivamente legittimata con riferimento al parziale rimborso della sola voce di E. 1.530,26 (somma effettivamente corrisposta alla BANCA);
- che tuttavia, in relazione a tutte le voci indicate ai precedenti punti, veniva in considerazione la clausola di esclusione del rimborso n. 5 del contratto medesimo, clausola approvata specificamente dal ricorrente ai sensi degli artt. 1341 comma 1 e 1342 C.C.;

1.6. Rilevava, infine, quanto alla richiesta di domanda di rimborso di n. 2 rate per il finanziamento n. OMISSIS e di due rate per il finanziamento n. OMISSIS, come la stessa fosse del tutto carente di allegazioni e deduzioni, sicché si rivelava inammissibile.

1.7. Poneva le spese di procedura a carico del ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.738,00 per compensi, oltre ad accessori come per legge.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'originario ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) "Nullità ed ingiustizia dell'ordinanza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dei principi generali relativi al difetto di legittimazione passiva e/o della legittimazione passiva di parte convenuta che si risolve in un'erronea argomentazione circa i due contratti di finanziamento, con particolare riferimento al rimborso della quota parte delle commissioni/oneri non goduti"; 2) "Nullità ed ingiustizia dell'ordinanza e/o del procedimento di primo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 comma 1 c.c. e 1342 c.c. che si risolve in un'erronea argomentazione circa i due contratti di finanziamento con particolare riferimento all'esclusione del rimborso della quota parte delle commissioni/oneri non goduti in palese violazione con l'art. 36 del Codice del Consumo".

2.1. Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione di BANCA in ordine alle domande di rimborso delle commissioni di intermediazione e del premio di assicurazione.

In particolare denuncia l'erroneità della lettura dei contratti di finanziamento nn. OMISSIS e OMISSIS operata dal primo giudice.

Evidenzia che il diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito sussiste sin dalla legge 19.02.1992 n. 142, il cui art. 21 comma 10 statuiva che *“il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito”*.

Spiega che successivamente la materia è stata oggetto di accurata disciplina da parte del TUB il cui originario art. 125, comma 2, stabiliva che *“se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”, norma da leggersi unitamente all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro 8.07.1992 che stabilisce “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*.

Evidenzia che tale disciplina è peraltro confluita nell'art. 125-sexies del TUB introdotto dal d.lgs. 13.08.2010, n. 141, entrato in vigore il 19.09.2010, a tenore del quale *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo”*.

Deduce che in relazione a tali previsioni l'intermediario è tenuto a rimborsare, nel caso in cui tutti gli oneri siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata.

Rappresenta che la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario è nel senso: - di riconoscere il rimborso, per la parte non maturata, delle commissioni bancarie, delle commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; - di determinare l'importo da rimborsare attraverso un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; - di porre a carico dell'intermediario la restituzione della quota di premio assicurativo (a suo tempo interamente versato, ma) non goduto a causa dell'estinzione medesima; - di porre a carico dell'ente erogante la restituzione delle spese relative alla intermediazione.

Sostiene inoltre che BANCA è legittimata passivamente rispetto alla richiesta di rimborso in quanto la stessa è parte di tutti i finanziamenti oggetto di causa ed ha di fatto erogato le somme oggetto del finanziamento all'appellato.

2.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto valida ed efficace la clausola di non ripetibilità delle commissioni e del premio in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.

In particolare denuncia che tale punto della decisione violerebbe l'art. 36 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche).

Sostiene che le clausole in argomento non sono mai state oggetto di trattativa.

Richiama l'art. 33 lett g) Codice del Consumo che qualifica vessatoria, fino a prova contraria, la clausola avente per oggetto o per effetto di *“riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata al consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto”*.

Deduce pertanto la nullità ex art. 36 Codice del Consumo delle clausole apposte ai contratti da lui sottoscritti, volte ad escludere ab origine qualsiasi rimborso di commissioni/oneri in caso di anticipata estinzione.

Deduce altresì la nullità di tali clausole in quanto contrarie a norme imperative.

3. L'appellata si è costituita nell'ambito del presente grado di giudizio, contestando il gravame, di cui ha eccepito l'inammissibilità e comunque sostenuto l'infondatezza nel merito.

4. L'udienza di P.C. -fissata per il giorno 6.10.2020- si è svolta ex art, 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 secondo le modalità della trattazione scritta.

Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 10.10.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., con decorrenza dalla data di comunicazione della predetta ordinanza (comunicazione intervenuta in data 12.10.2020).

5. La Corte - preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di appello, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) - rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.

6. Procedendo per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica dall'esame del secondo motivo di gravame, la Corte rileva la sua infondatezza.

6.1. Si premette che in entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti dal MUTUATARIO è contenuta clausola di non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del mutuo, degli importi corrisposti: - a titolo di *“commissione finanziaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito”*; - a titolo di importo dovuto a INTERMEDIARIO (*“alla cui organizzazione –nella intermediazione e/o erogazione del prestito- il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi anche per il tramite di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi: 1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata”*); - a titolo di *“spese fisse tra le quali le spese di registro e di notifica; - a titolo di “premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdita dell'occupazione e di riduzione della retribuzione, in funzione del rimborso del capitale mutuato”*.

Sentenza, Corte d'Appello de L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, n. 128 del 26 gennaio 2021

6.2. Il primo giudice ha considerato valida ed efficace la clausola di non rimborsabilità contenuta nei contratti di finanziamento.

6.3. Ciò detto la Corte -ribadito che entrambi i contratti recano, relativamente alla clausola in argomento, la doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341 e 1342 c.c.- rileva altresì che la stessa non può ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 lett. g) e 36 Codice del Consumo, atteso che l'art. 33 lettera g Codice del Consumo presume come clausole vessatorie le clausole che hanno per oggetto o effetto di *“riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto”* (non anche nell'ipotesi (quale quella oggetto di causa) in cui sia invece il consumatore a recedere dal contratto).

6.4. Priva di pregio si rivela anche la tesi di parte appellante secondo cui la clausola contrattuale in disamina sarebbe nulla ex art. 127 T.U.B. (secondo cui *“le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”*) o ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa.

6.4.1. Al riguardo giova chiarire che i contratti di finanziamento oggetto di causa risultano stipulati, definiti e risolti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB inserito con il D.Lvo 141/2010 (il contratto n. OMISSIS risulta stipulato nel giugno 2005 mentre il contratto n. OMISSIS risulta stipulato nell'ottobre 2005; il finanziamento di cui al primo contratto risulta anticipatamente estinto nel 2007, mentre il finanziamento di cui al secondo contratto risulta estinto anticipatamente nel 2008) il quale dispone: *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”*.

6.4.2. Ai rapporti oggetto di causa trova pertanto applicazione ratione temporis l'art. 125 comma 2° all'epoca vigente, secondo cui *“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”*.

Va invero esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 125 sexies TUB anche in virtù di quanto previsto dall'art. 30 direttiva 2008/48/CE a cui il D. Lgs 141/2010 ha dato attuazione, che al primo comma recita *“La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”*.

6.4.3. Non essendo intervenuto il CICR ad attuare il contenuto precettivo dell'art. 125 comma 2° nel caso di estinzione anticipato del mutuo prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo una riduzione del credito consistente nella non debenza degli interessi scalari residui, atteso che solo con l'introduzione dell'art. 125 sexies TUB per effetto dell'art. 1 d.lgs n. 141/2010, è stato riconosciuto al consumatore, quando provveda a rimborsare anticipatamente l'importo spettante al finanziatore il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente agli interessi ed ai costi dovuti per la durata residua del credito (sul punto vedi Corte app. Salerno n. 857/2018).

6.4.4 Ne consegue che le clausole contrattuali in analisi non possono ritenersi nulle ex art. 127 TUB o ex art. 1418 C.C.

7. Al rigetto del secondo motivo di appello, consegue l'assorbimento del primo motivo di gravame e l'irrelevanza delle argomentazioni svolte negli scritti conclusionali in punto di insussistenza della distinzione tra costi up front e costi recurring alla luce della sentenza 11.09.2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor*).

8. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.

9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA l'appello;
- 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi E. 2.500,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge;
- 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 19.01.2021

Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Carla Ciofani

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*